

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1135

Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 2068/2020. Studi previsionali per la valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria e per l'individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti odorigene nei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientali.

L'Assessora all'Ambiente, Avv. Anna Grazia MARASCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Dirigente del Servizio pianificazione e dal Direttore del Dipartimento Ambiente riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" individua obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- l'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che alla Parte Seconda definisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha attivato una serie di strumenti convenzionali finalizzati a promuovere interventi diretti a consentire una migliore applicazione della direttiva 2008/50/CE e finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 15/12/2020, la Giunta ha approvato lo schema di "Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia" (nel seguito AdP) che individua una serie di interventi tra Regione e Ministero da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, tra i quali:
 - all'art. 2 lettera a): *"approvare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, mediante deliberazione di giunta regionale, un atto di indirizzo alle Autorità Competenti in materia di AIA, che facoltizzi le stesse a richiedere, in sede di rilascio, rinnovo e riesame, modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presentazione di uno studio di impatto odorigeno finalizzato all'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative ed alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni mediante l'implementazione di idonei modelli matematici di dispersione in atmosfera"*;
 - all'art. 2 lettera b): *"approvare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, mediante deliberazione di giunta regionale, un atto di indirizzo alle Autorità Competenti in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e/o Valutazione di impatto ambientale e/o Autorizzazione Integrata Ambientale, che facoltizzi le stesse a richiedere, in sede di rilascio, rinnovo e riesame, modifiche sostanziali delle AIA, la presentazione di uno studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria utilizzando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comportano un peggioramento della qualità dell'aria."*
- l'Accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia in data 30 dicembre 2020.

VISTI:

- il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi;
- il D.lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e smi;

- il Decreto Direttoriale n. 306 del 28/06/2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica definisce gli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;
- Legge Regionale n. 32/2017 recante "Disciplina in materia di emissioni odorigene";
- Legge Regionale n. 26/2022 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali".

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., al Titolo III definisce le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale e al Titolo III bis definisce la disciplina relativa alla Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'art. 22 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. specifica i contenuti minimi per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale da predisporre secondo le indicazioni di cui all'allegato VII della Parte Seconda del suddetto decreto;
- le Linee Guida SNPA n.28/2020 "Valutazione di Impatto Ambientale. Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" costituiscono uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- le suddette Linee Guida, al punto 3) del paragrafo 3.1.1.5, per la componente *Atmosfera: Aria e Clima*, prevedono la:
"Caratterizzazione dello stato della qualità dell'aria, della deposizione, accumulo, mobilitazione di inquinanti attraverso il reperimento e l'analisi di informazioni relative
 - a) ai piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria;*
 - b) alle stazioni di misura ricadenti nell'area oggetto di studio e/o alle banche dati disponibili;*
 - c) ai dati di concentrazione in aria, di deposizione al suolo, di accumulo e di mobilitazione di inquinanti, forniti con stazioni di misura fisse ricadenti nell'area di studio ed integrati da eventuali campagne di misura e analisi modellistiche già realizzate e/o da fare nell'ambito del SIA, evidenziando eventuali superamenti degli standard di qualità dell'aria;*
 - d) agli aspetti inerenti alla qualità dell'aria, alla deposizione al suolo e sulle acque superficiali e all'eventuale accumulo e/o mobilitazione degli inquinanti nelle diverse matrici abiotiche e biotiche dei livelli e dei carichi critici inquinanti;*
 - e) a ogni altra informazione reperibile (ad esempio nei rapporti sullo stato dell'ambiente) con specifico riferimento allo stato della qualità dell'aria, alla deposizione, accumulo, mobilitazione di inquinanti, riferendola anche ad analisi statistiche dell'ultimo anno di dati disponibili".*
- Il comma 9. dell'art. 5 del D.Lgs 155/2010 prevede che:
"Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente valuti tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 268 alla lettera f-bis definisce l'emissione odorigena come: *"emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena";*
- l'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 prevede che:
"1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) *valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;*
 - b) *prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
 - c) *procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
 - d) *criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
 - e) *specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.*
2. *Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.”;*
- L'art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) della Legge Regionale n. 32/2018 recante la “Disciplina in materia di emissioni odorigene” recita:
 - “1. *Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.*
 - 2. *Le presenti disposizioni si applicano:*
 - a) *alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;*
 - b) *alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;*
 - c) *ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;*
 - d) *alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;*
 - e) *alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;*
 - f) *alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;*
 - g) *alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all'articolo 5;*
 - h) *alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto all'articolo 6.”*
 - La Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 16 luglio 2019 (G.U. n. 30 del 24/07/2019) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 lettere a) e b) e dell'art. 6 della citata LR n. 32/2018, escludendo dal campo di applicazione della disciplina regionale *le installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (AIA);*
 - Le disposizioni della citata Legge Regionale 32/2018 continuano a trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti/provvedimenti di VIA (secondo le scansioni procedurali delineate dall'art.27 –bis del TUA) e di verifica di assoggettabilità a VIA nel caso di presenza di sorgenti odorigene significative, secondo quanto disciplinato dall'art. 3 della legge citata;
 - con Decreto Direttoriale n. 306 del 28/06/2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il documento tecnico di indirizzo dal titolo “*Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis*

del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, elaborato dal Coordinamento Emissioni ai sensi del succitato comma 2 dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/06;

- in premessa del citato documento sono definite le finalità e il campo di applicazione ovvero che: *“Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l’articolo 29-bis prevede che le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione).*

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di emissione stabiliti dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).

[...]

Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

DATO ATTO CHE ai fini del miglioramento della qualità dell’aria, nonché del conseguimento di un elevato livello di protezione ambientale nel suo complesso, non si può prescindere nei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientali, dalle valutazioni modellistiche recanti informazioni in merito alle ricadute degli inquinanti emessi dagli stabilimenti industriali, con riferimento ai parametri normati dal D. Lgs. 155/2010, nonché da una più generale valutazione dell’impatto odorigeno delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO al fine di dare attuazione a tutte le misure atte a garantire il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento atmosferico nella Regione Puglia previste nell’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 2068 del 15/12/2020, si propone alla Giunta Regionale di:

- prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- dare facoltà alle Autorità Competenti in materia di AIA, in sede di rilascio, riesame anche con valenza di rinnovo, aggiornamento per modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di chiedere la presentazione di uno studio di impatto odorigeno, mediante l’implementazione di idonei modelli matematici di dispersione in atmosfera, finalizzato all’individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative ed alla stima dell’impatto olfattivo delle emissioni;
- di dare facoltà alle Autorità Competenti in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e/o Valutazione di impatto ambientale e/o Autorizzazione Integrata Ambientale, di chiedere, in sede di rilascio, riesame anche con valenza di rinnovo, aggiornamento per modifiche sostanziali delle AIA, la presentazione di uno studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell’aria utilizzando una catena modellistica coerente con le previsioni d’impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comportano un peggioramento della qualità dell’aria.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso l'Assessora proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento, che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e lett. e) della L.R. n. 7/1997 e smi e, segnatamente:

- di fare proprio ed approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- di dare facoltà** alle Autorità Competenti in materia di AIA, in sede di rilascio, riesame anche con valenza di rinnovo, aggiornamento per modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, di chiedere la presentazione di uno studio di impatto odorigeno, mediante l'implementazione di idonei modelli matematici di dispersione in atmosfera, finalizzato all'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative ed alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni;
- di dare facoltà** alle Autorità Competenti in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e/o Valutazione di impatto ambientale e/o Autorizzazione Integrata Ambientale, di chiedere, in sede di rilascio, riesame anche con valenza di rinnovo, aggiornamento per modifiche sostanziali delle AIA, la presentazione di uno studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria utilizzando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comportano un peggioramento della qualità dell'aria.
- di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Città Metropolitana di Bari, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Provincia di Brindisi, alla Provincia di Foggia, alla Provincia di Taranto, all' ARPA Puglia. La trasmissione sarà a cura del Dipartimento Ambiente;
- di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La funzionaria PO

Ing. Monica Bevere

La Dirigente a.i. del Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria

Ing. Caterina Dibitonto

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Francesco Garofoli

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Parchi e Politiche Abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA REGIONALE**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente;**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;**A VOTI** unanimi espressi nei modi di legge,**DELIBERA**

1. **di fare proprio ed approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **di dare facoltà** alle Autorità Competenti in materia di AIA, in sede di rilascio, riesame anche con valenza di rinnovo, aggiornamento per modifiche sostanziali delle AIA, prioritariamente per le installazioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6.5, 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, di chiedere la presentazione di uno studio di impatto odorigeno, mediante l'implementazione di idonei modelli matematici di dispersione in atmosfera, finalizzato all'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative ed alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni;
3. **di dare facoltà** alle Autorità Competenti in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e/o Valutazione di impatto ambientale e/o Autorizzazione Integrata Ambientale, di chiedere, in sede di rilascio, riesame anche con valenza di rinnovo, aggiornamento per modifiche sostanziali delle AIA, la presentazione di uno studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria utilizzando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comportano un peggioramento della qualità dell'aria.
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Città Metropolitana di Bari, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Provincia di Brindisi, alla Provincia di Foggia, alla Provincia di Taranto, all' ARPA Puglia. La trasmissione sarà a cura del Dipartimento Ambiente;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO